

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



Newsletter Internazionale

MESE DI MAGGIO 2012

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all'indirizzo
staffoic@fondazioneoic.it

SOMMARIO

Premessa	1
Novità IASB	2
1. Riunione IASB.....	2
2. Ultimi documenti pubblicati dallo IASB	8
Novità dall'IFRS Interpretation Committee	10
3. Riunione IFRS Interpretation Committee (IFRS IC)	10
4. Draft Interpretation pubblicate	13
Novità dall'IFRS Foundation	16
5. IFRS Foundation Due Process Handook	16
6. Revisione dell'IFRS Interpretation Committee	18
7. Nomina nuovi componenti dello IASB e dell'IFRS IC.....	20
8. Convergenza con US GAAP	20
9. IFRS for SMEs	21
Novità EFRAG	21
10. Riunione Technical Expert Group (TEG)	21
11. Outreach sul Discussion Paper Business Combination under Common Control.....	23
Altri aggiornamenti	23
12. European Securities and Markets Authority - ESMA	23
13. Pan African Federation of Accountants (PAFA)	24
14. International Swaps and Derivatives Association (ISDA)	24
15. International Federation of Accountants (IFAC).....	25
16. Japan - Financial Services Agency (FSA).....	25
17. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).....	25
18. Autorité des normes comptables (ANC)	26



19. Financial Accounting Foundation (FAF)27

Premessa

L'OIC – Organismo Italiano di contabilità ha deciso di pubblicare con cadenza mensile un documento di aggiornamento sull'attività internazionale, che informi circa le novità che attengono alla materia contabile sulle quali è attivo un dibattito in tutti quei consessi internazionali ai quali l'OIC partecipa costantemente. Il documento pubblicato è predisposto dallo Staff dell'OIC e non è approvato dagli Organi tecnici dell'OIC.

L'obiettivo di tale documento è di riepilogare, sui principali temi in discussione, le decisioni prese dagli organismi contabili internazionali, oltre che aggiornare sulle novità che hanno interessato tali organismi nell'ultimo mese fino al 31 maggio 2012.

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.

Novità IASB

1. Riunione IASB

- 1.1 Gli scorsi 21-25 maggio si è tenuta la riunione del Board dello IASB. Alcune sessioni si sono svolte congiuntamente con il FASB ([IASB Update](#)). Tra gli argomenti in agenda vi erano i seguenti:

Agenda consultation

- 1.2 Al meeting di maggio, lo staff dello IASB ha presentato una sintesi dei commenti ricevuti in risposta alla consultazione sui futuri progetti da inserire in agenda. In particolare, tra i progetti sui quali il Board inizierà a lavorare nel breve periodo c'è quello relativo al trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio separato. Questo progetto ha l'obiettivo di introdurre il metodo di valutazione al patrimonio netto anche nel bilancio separato e chiarire il trattamento contabile delle partecipazioni in controllate, collegate e *joint arrangements* nel bilancio separato quando esistono contratti che indicano che l'*investor* vanta diritti sulle attività delle società partecipate. Come preannunciato nel corso dell'incontro con il Presidente dello IASB del 17 febbraio 2012 e poi confermato dal direttore tecnico nell'incontro del 14 maggio u.s., con questa iniziativa lo IASB intenderebbe risolvere il problema sollevato dall'OIC¹ in tema di partecipazioni in *joint operation*, trattate, in talune circostanze, allo stesso modo sia nel bilancio consolidato sia nel bilancio separato.
- 1.3 Altro aspetto da rilevare nelle decisioni prese dallo IASB per l'*agenda consultation* sono quelle relative al progetto *business combination under common control*. Lo IASB ha infatti deciso di dare priorità a tale progetto. Certamente nel corso del progetto lo IASB troverà beneficio dagli esiti del *discussion paper* OIC/EFrag sul tema. A tal fine si sta accelerando la conclusione del progetto *proactive* OIC/EFrag sul tema.

¹ Si veda OIC newsletter internazionale di febbraio 2012.

Strumenti finanziari (classificazione e valutazione)

- 1.4 Al *meeting* di maggio, lo IASB ha discusso se introdurre, con riferimento esclusivo ai titoli di debito, un nuovo portafoglio, intermedio fra quello del *fair value* a conto economico (FVNI – *Fair Value through Net Income*) e quello del costo ammortizzato, nel quale i titoli verrebbero valutati al *fair value* a conto economico complessivo (FVOCI – *Fair Value through Other Comprehensive Income*). Alcuni *constituents*, infatti, hanno sollevato la preoccupazione che l'attuale modello di classificazione dell'IFRS 9, che prevede due sole categorie, non consenta di riflettere in modo corretto in bilancio il proprio modello di *business*.
- 1.5 Alcuni membri del Board hanno osservato che l'introduzione di una categoria FV-OCI consentirebbe di:
- ridurre le differenze tra IFRS 9 e il modello di classificazione provvisorio del FASB;
 - rispondere alle preoccupazioni circa il potenziale *accounting mismatch* generato dalla contestuale applicazione dell'IFRS 9 e del nuovo principio sui contratti di assicurazione.
- 1.6 Altri membri hanno invece notato che l'introduzione di una categoria valutativa FV-OCI aumenterebbe la complessità nella contabilizzazione degli strumenti finanziari.
- 1.7 Per gli strumenti di debito classificati e valutati al FV-OCI, lo staff dello IASB ha notato che sia il costo ammortizzato e sia il *fair value* sono informazioni rilevanti. Pertanto, ha raccomandato che:
- tali attività finanziarie siano valutate al *fair value* in bilancio;
 - gli interessi siano riconosciuti a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo applicato normalmente nella valutazione al costo ammortizzato;
 - il metodo utilizzato per rilevare l'*impairment* sia lo stesso di quello previsto per i titoli rilevati al costo ammortizzato;

- le variazioni di *fair value* riconosciute in OCI nel periodo di detenzione dell'attività finanziaria sono riclassificate a conto economico quando l'attività finanziaria è eliminata o svalutata (*recycling*).
- 1.8 Alcuni membri del Board ha chiesto come sia possibile prevedere il *recycling* a conto economico per gli strumenti di debito ed invece escluderlo per le azioni. Lo staff ritiene che la categoria FV-OCI per le azioni sarà utilizzata solo da soggetti che detengono le azioni per motivi strategici e non per realizzarle nel breve. In questi casi l'inclusione dell'informazione degli utili o le perdite nel reddito netto non sembrerebbe rilevante per gli utilizzatori. In ogni caso la maggioranza dei membri del Board ha provvisoriamente concordato con le raccomandazioni dello staff per gli strumenti di debito classificati e valutati al FV-OCI.
- 1.9 In relazione ai criteri per stabilire se uno strumento di debito sia idoneo a essere valutato al FV-OCI, è stato deciso che sono ammessi a questa categoria i titoli di debito che costituiscono un impiego temporaneo di liquidità, e quindi sono gestiti sia con l'obiettivo di raccogliere i flussi di cassa contrattuali, sia con quello di raccogliere i flussi derivanti dalla vendita.
- 1.10 I Board hanno deciso che la riclassifica di attività finanziarie da una categoria all'altra è obbligatoria quando cambia il *business model*. Tuttavia, è opportuno notare che i membri del FASB non erano in pieno accordo con questa impostazione e hanno richiesto che fosse valutata la possibilità di prevedere che la riclassifica possa essere effettuata solo nell'esercizio successivo a quello del cambiamento del *business model*, ciò per evitare che possa essere utilizzato strumentalmente dal *management* per raggiungere obiettivi di bilancio.

Strumenti finanziari (impairment delle attività finanziarie)

- 1.11 Lo IASB e il FASB hanno discusso in merito all'applicazione del modello "expected credit loss" ai crediti che il locatore (*lessor*) rileva in bilancio per i beni concessi in leasing (nell'ambito sia dell'attuale IAS 17 che del nuovo modello attualmente in discussione).
- 1.12 I due Board hanno deciso che un'impresa può scegliere se applicare la regola ordinaria – e dunque misurare l'*impairment* secondo il modello dei tre *buckets* –

oppure un approccio semplificato, nel quale, sia al momento dell'iscrizione in bilancio sia successivamente, verrebbe accantonato l'intero importo della perdita attesa lungo la vita del credito.

- 1.13 Il modello semplificato risulterebbe meno complesso rispetto al modello dei tre *buckets*, in quanto non richiederebbe all'impresa di "tracciare" il deterioramento della qualità del credito attraverso i *buckets*.

IAS 8 effective dates and transition methods

- 1.14 Nel corso del mese di maggio lo IASB ha discusso di talune problematiche relative alle informazioni da fornire nel caso vi sia un cambiamento di principio contabile ai sensi dello IAS 8. Tali problematiche erano già emerse nell'ambito delle consultazioni (*Request for views*) effettuate con riferimento alle "disposizioni transitorie" e alla "data di entrata in vigore" dei quattro maggiori progetti in corso (Ricavi, Leasing, Strumenti Finanziari, Contratti assicurativi).

- 1.15 Sono state oggetto di discussione in particolare le seguenti quattro fattispecie:
- Modifica delle informazioni comparative: lo IASB ha discusso se sia necessario modificare le informazioni comparative nel caso siano stati presentati più esercizi a confronto rispetto al minimo richiesto, ed ha deciso di non apportare modifiche alle attuali disposizioni contenute nello IAS 8. Ciò in quanto ha ritenuto fosse più opportuno discutere di tale problematica nell'ambito del più ampio progetto sulla informativa di bilancio, anche in considerazione degli impatti significativi che le eventuali modifiche potrebbero avere.
 - Informativa quantitativa sugli effetti di un cambiamento di principio contabile nel periodo in corso: lo IASB ha provvisoriamente accettato di eliminare l'obbligo di fornire specifica informativa sugli effetti che l'applicazione di un nuovo principio contabile ha sul periodo corrente. La proposta di modifica si riferisce in particolare ai casi in cui il cambiamento di principio contabile risulta da modifiche negli IFRS. In aggiunta, lo IASB ha convenuto di decidere caso per caso nel momento in cui sia emanato un nuovo IFRS o vi siano modifiche agli standard esistenti se siano necessarie specifiche informazioni aggiuntive

da inserire nell'ambito delle disposizioni transitorie qualora non si opti per l'applicazione retrospettiva così come prevista dallo IAS 8.

- Informativa quantitativa sull'esercizio in corso di una modifica volontaria di principio contabile: lo IASB ha convenuto di mantenere provvisoriamente l'obbligo di presentare l'effetto sul corrente periodo di un cambiamento volontario di principio contabile.
- Informativa sui nuovi IFRS di prossima applicazione: lo IASB ha convenuto di mantenere provvisoriamente l'obbligo di presentare il possibile impatto degli IFRS di prossima applicazione, seppure non ancora efficaci. Tuttavia, si è inoltre deciso di modificare provvisoriamente lo IAS 8 per restringere l'applicazione della norma ai soli IFRS che sono stati pubblicati entro la fine del periodo di riferimento.

1.16 Lo staff dello IASB predisporrà un *exposure draft* contenente le proposte di modifica allo IAS 8 che dovrebbe essere posto in consultazione nella seconda metà del 2012 per 120 giorni.

Insurance contracts

1.17 Alla riunione del mese di maggio, i Boards hanno considerato i seguenti aspetti inerenti il progetto di revisione del principio contabile *IFRS 4 Insurance Contracts*:

- *Unbundling*, i.e. la separazione di una componente tipica di un contratto di investimento dalla componente propriamente assicurativa;
- *Risk adjustment e residual margin*;
- Soluzione OCI; e
- Costi per l'acquisizione di un contratto assicurativo.

1.18 Sul tema dell'*unbundling*, i Boards hanno deciso che se la componente di investimento è "distinta", l'impresa assicurativa che redige il bilancio deve provvedere all'applicazione del/i relativo/i IFRS/s (o US GAAP) a tale componente. La componente di investimento è "distinta" quando non c'è una elevata interrelazione fra tale componente e il contratto assicurativo di cui essa fa parte. Nel caso in cui vi siano componenti di investimento non distinte dal

contratto assicurativo, queste verranno assoggettate al principio contabile per i contratti assicurativi.

1.19 Sempre sul tema dell'*unbundling* sono state riaffermate precedenti determinazioni come segue:

- I derivati impliciti in contratti assicurativi, secondo lo IASB, devono essere separati dal contratto assicurativo quando non strettamente legati a quest'ultimo;
- beni e servizi non-assicurativi devono essere separati se l'obbligazione di fornire questi ultimi è distinta (secondo la definizione di cui sopra) dal contratto assicurativo;
- per i contratti che incorporano componenti di investimento, verrebbe escluso dalla voce di conto economico relativa ai premi, un importo corrispondente, secondo lo IASB, all'ammontare che l'impresa assicurativa è tenuta a pagare all'assicurato (o ad un suo avente causa) indipendentemente dal verificarsi dell'evento assicurato. Il FASB deciderà ad una successiva riunione come determinare tale importo.

1.20 Relativamente al *risk adjustment* e *residual margin*, lo IASB ha deciso di confermare le precedenti decisioni e, in particolare:

- includere nella valutazione del contratto assicurativo un aggiustamento esplicito e aggiornato per il rischio; e
- assorbire nel *residual margin* le variazioni nelle stime dei futuri flussi di cassa.

Lo IASB ha deciso di non considerare l'utilizzo del *residual margin* per assorbire altre variazioni nelle stime del valore della passività assicurativa.

1.21 Con riferimento alla soluzione OCI, i Boards hanno formulato le seguenti decisioni:

- presentare in OCI le variazioni nella passività assicurativa attribuibili a variazioni nel tasso di sconto. Ciò si applica in tutti i casi; tuttavia in futuro una diversa determinazione potrà essere formulata con riferimento ai contratti assicurativi di tipo *participating*;

- non presentare in OCI le variazioni della passività assicurativa derivanti da variazioni nelle assunzioni sui flussi di cassa di tipo *interest-rate sensitive* ;
- presentare la voce relativa ad interessi passivi avendo a riferimento il tasso di sconto utilizzato alla prima rilevazione del contratto;
- tale tasso di sconto verrà applicato alle variazioni nei flussi di cassa attesi; e
- non verrà previsto un *loss recognition test*.

1.22 I Boards considereranno ad una futura riunione come tali decisioni possano trovare applicazione per i contratti assicurativi di tipo *participating* (ivi incluso l'effetto combinato di tali decisioni con le determinazioni precedenti riferite a tali contratti).

1.23 Infine, relativamente ai costi di acquisizione di un contratto assicurativo nel modello di valutazione *building block*, lo IASB ha inteso confermare la precedente decisione secondo cui i costi di acquisizione del contratto assicurativo devono essere inclusi nel computo dei flussi di cassa derivanti dall'adempimento del contratto stesso, anziché costituire un elemento dell'attivo patrimoniale.

1.24 Il FASB non ha concordato con questa decisione e ad una futura riunione considererà due approcci:

- la rilevazione tra gli elementi dell'attivo di un diritto a recuperare i costi di acquisizione del contratto assicurativo; e
- la rilevazione di una riduzione del margine quando i costi di acquisizione sono stati effettivamente sostenuti senza alcun effetto a conto economico. In altre parole, i costi di acquisizione verrebbero “nettati” a valere sul *single margin*.

2. Ultimi documenti pubblicati dallo IASB

2.1 Lo IASB ha pubblicato il 17 maggio 2012 nell'ambito degli c.d. *Annual Improvements* degli IFRS il documento relativo al ciclo 2009-2011. Il documento contiene sei modifiche a 5 standard che si prevede divengano effettivi a partire dal 1° gennaio 2013.

- 2.2 Le modifiche all'IFRS 1 chiariscono che:
- 1) è possibile applicare l'IFRS 1 più di una volta, in determinate circostanze, e
 - 2) si può scegliere di adottare lo IAS 23 sia dalla data di transizione agli IFRS sia da una data precedente.
- 2.3 Con riferimento alla modifica 1) le principali conseguenze derivanti dall'applicazione delle modifiche sono:
- a) se in precedenza si sono applicati gli IFRS e per qualche motivo si è interrotta la loro applicazione, allorquando si decide di riapplicare nuovamente gli IFRS viene data la possibilità di applicare nuovamente l'IFRS 1 in alternativa alla possibilità di applicare lo IAS 8;
 - b) viene richiesta una specifica informativa sulle motivazioni per le quali si è deciso di interrompere la pubblicazione di bilanci secondo IFRS e per le quali si è deciso di riadottare gli IFRS in seguito.
- 2.4 Le modifiche allo IAS 1 forniscono chiarimenti sugli obblighi informativi con riferimento alle informazioni comparative in circostanze dove si presenta un terzo stato patrimoniale o in base alle regole contenute nello IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*; o su base volontaria. Uno dei principali benefici concessi ai preparer dallo IASB è la possibilità di non dover predisporre note illustrative a supporto del terzo prospetto contabile presentato.
- 2.5 Le modifiche apportate allo IAS 16 chiariscono che le parti di ricambio e le attrezzature per la manutenzione sono classificate come immobili, impianti e macchinari, o piuttosto come rimanenze di magazzino a seconda del fatto che rispettino le definizioni contenute nell'uno o nell'altro standard. A seguito della modifica, questi beni qualora siano utilizzati per più di un periodo andranno classificati come immobili, impianti e macchinari.
- 2.6 Le modifiche apportate allo IAS 32 sono fatte con l'intento di chiarire il trattamento delle imposte sul reddito relative alla distribuzione di dividendi e dei relativi costi di transazione. La modifica allo IAS 32 chiarisce che il trattamento da seguire è quello in conformità allo IAS 12. Quindi, le imposte sul reddito relative a distribuzioni di dividendi sono rilevate nel conto economico, mentre le imposte sul reddito relative ad operazioni che hanno riguardato solamente il

patrimonio netto dovranno essere rilevate coerentemente nel patrimonio netto medesimo.

- 2.7 La modifica allo IAS 34 chiarisce gli obblighi informativi riguardanti la distribuzione delle attività e passività per settori operativi (c.d. *segment information*) nell'ambito della predisposizione del bilancio intermedio. A seguito della variazione, infatti, il totale delle attività e passività per uno specifico settore oggetto di informativa dovrà essere presentato solamente se tali informazioni vengono fornite regolarmente al più alto livello decisionale operativo (*Chief Operating Decision Maker - CODM*) e nel periodo considerato vi è stato un cambiamento significativo rispetto all'ultimo bilancio di esercizio.

Novità dall'IFRS Interpretation Committee

3. Riunione IFRS Interpretation Committee (IFRS IC)

- 3.1 In data 15 e 16 maggio si è tenuta la riunione dell'IFRS *Interpretation Committee* (IFRS IC). Sono di seguito illustrati i principali temi discussi dall'IFRS IC ([IFRIC Update](#)).
- 3.2 *IFRIC 12 - Payments made by an operator in a service concession arrangement*: è proseguita la discussione sulla richiesta pervenuta di chiarire sia il trattamento contabile dei pagamenti effettuati dall'*operator* verso il *grantor* (o un terzo) per l'utilizzo di attività materiali, sia il trattamento contabile dei pagamenti contrattuali, fissi o variabili, che l'*operator* è obbligato ad effettuare al *grantor* (concedente) per il diritto a gestire la concessione (cd *concession fees*). Non è chiaro, infatti, in quali circostanze tali fattispecie rientrino nell'ambito dell'IFRIC 12 o di altri principi (e.g. IAS 17). Nel corso della riunione, l'IFRS IC ha deciso, in via provvisoria, che:
- i principi che lo IASB sta sviluppando nel progetto *Leases* dovrebbero essere utilizzati per la contabilizzazione dei pagamenti variabili per l'acquisto di attività materiali ed immateriali e quindi anche per i pagamenti variabili dall'*operator* verso il *grantor*.
 - le modifiche all'IFRIC 12 saranno pubblicate quando sarà pubblicato il nuovo *exposure draft* sui *Leases*.

Lo Staff presenterà ulteriori analisi alla prossima riunione.

3.3 IFRS 1- *Meaning of effective IFRSs*: l'IFRS IC ha ricevuto una richiesta di chiarimento relativa al significato di “*effective*” nel paragrafo 7 dell'IFRS 1. Infatti, se un nuovo principio contabile non è ancora obbligatorio, ma può essere adottato in via anticipata, possono esserci due diverse versioni di un principio contabile che sono “*effective*” alla fine del primo periodo contabile in cui un'entità ha adottato gli IFRSs. L'IFRS IC ha deciso, in via provvisoria, che:

- un'entità può scegliere se applicare il “vecchio” principio contabile o adottare in via anticipata il nuovo,
- il paragrafo 7 dell'IFRS 1 è chiaro, tuttavia sarà aggiunto un paragrafo nelle *Basis for Conclusions* al fine di evitare fraintendimenti.

3.4 IAS 19 *Accounting for contribution-based promises - Impact of the 2011 amendments to IAS 19*: l'IFRS IC ha ricevuto una richiesta di chiarimento riguardante il trattamento contabile, ai sensi dello IAS 19 (*Revised 2011*), delle *Contribution-Based Promises* (CBP). L'IFRS IC ha deciso, in via provvisoria, di non affrontare il quesito specifico posto nella richiesta di chiarimento (ovvero se le modifiche allo IAS 19 abbiano, o meno, un impatto sulla contabilizzazione delle CBP), ma di affrontare tale problematica in modo più ampio, ripartendo dalla *Draft Interpretation D9*. Lo Staff presenterà ulteriori analisi alla prossima riunione.

3.5 *Greek Government Bonds*: è stata esaminata la richiesta di chiarimento pervenuta dall'ESMA nel mese di aprile 2012 in merito ad un'operazione di ristrutturazione di titoli di Stato greci. L'operazione comportava, tra l'altro: a) la sostituzione di parte dei titoli detenuti con nuovi titoli di stato con scadenze e tassi di interesse diversi; b) la consegna, per ogni nuovo bond, di un titolo che dà diritto solamente a ricevere pagamenti collegati al PIL della Grecia (c.d. *GDP-linked Security*). Pertanto, si richiedevano chiarimenti su tre aspetti:

- a) se tale operazione di ristrutturazione comportasse che la parte di titoli sostituiti da nuovi dovesse essere eliminata dal bilancio o se invece l'operazione si dovesse considerare di modifica dei titoli detenuti e, quindi, non dar luogo a *derecognition*;
- b) se era possibile applicare lo IAS 8 alla fattispecie presentata;
- c) come deve essere classificato il *GDP-linked security*. In proposito, l'ESMA osserva che, fra le condizioni richieste per poter qualificare uno strumento

finanziario come “derivato”, lo IAS 39 indica il fatto che il valore dello stesso “varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, ...(omissis) o altra variabile, a condizione che, *nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante)*”, senza fornire ulteriori chiarimenti. Assumendo che l’indicizzazione al PIL sia una variabile non finanziaria “specifica dell’emittente” e quindi escludendo che il titolo in esame possa essere considerato come un derivato, l’ESMA chiede come classificare lo strumento.

3.6 L’IFRS IC ha deciso quanto segue. Con riferimento ai punti a) e b), al fine di valutare se l’attività finanziaria sia estinta è necessario valutare se la modifica delle condizioni contrattuali comporta il venir meno del diritto di ricevere i flussi finanziari dello strumento originario, secondo il par. 17(a) dello IAS 39. In caso di risposta affermativa, si procede, pertanto, alla *derecognition*. L’IFRS IC ha inoltre notato che data la mancanza di indicazioni nello IAS 39 per quanto riguarda la *derecognition* di attività finanziarie a seguito della modifica dei termini contrattuali, si possa far riferimento alle disposizioni dello IAS 8, par. 11 e pertanto far riferimento alle disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati. In tale situazione, tale previsione porterebbe ad applicare per analogia quanto previsto dal par. 40 dello IAS 39 relativo alle passività finanziarie “*una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia o meno attribuibile alla difficoltà finanziaria del debitore) deve essere contabilizzata come un’estinzione della originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria.*”

Entrambe le ipotesi (applicazione par. 17a e modifica sostanziale delle condizioni dell’attività finanziaria) comportano la *derecognition* dello strumento originario e la rilevazione di una attività finanziaria differente (i nuovi titoli). La *tentative decision* dell’IFRS IC è pertanto di non aggiungere tale *issue* all’agenda.

Con riferimento al punto c), l’IFRS IC già in passato aveva affrontato la questione di cosa può essere considerato un “sottostante” che sia variabile non finanziaria specifica di una parte del contratto ed aveva concluso che la questione non poteva essere risolta alla luce degli IFRS esistenti né del Framework e che una soluzione non si sarebbe individuata in tempi ragionevoli. Rimane, pertanto, la questione aperta se l’assunzione da cui parte il richiedente (cioè che l’indicizzazione al PIL individua una variabile non finanziaria specifica dell’emittente) sia corretta.

3.7 In proposito, l'IFRS IC sottolinea alcuni aspetti da considerare nel valutare come contabilizzare tali strumenti:

- la classificazione obbligatoria al *fair value through profit or loss* è per definizione applicabile solo se lo strumento è un derivato o detenuto per trading;
- la definizione di “finanziamenti e crediti” esclude quelle attività per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale, per ragioni diverse dal deterioramento del credito, che devono essere classificate come disponibili per la vendita. (IAS 39.9); infatti, considerato che i pagamenti a cui il titolo dà diritto sono subordinati all’andamento del PIL dell'emittente, il possessore del titolo potrebbe non recuperare l’investimento iniziale;
- la definizione di “detenuto fino alla scadenza” richiede che l’entità abbia l’ “oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza” (IAS 39.9), concetto chiarito in AG 18 dello IAS 39. Dato che l’opzione incorporata nel titolo consente all’emittente il riacquisto anche prima della scadenza della stessa, il possessore potrebbe non recuperare sostanzialmente tutto il valore contabile del titolo.

3.8 Pertanto, a meno che sia possibile classificarlo al *fair value through profit or loss* il titolo collegato al PIL sarebbe classificato come disponibile per la vendita. L'IFRS IC ritiene non necessario alcun chiarimento dello IAS 39. Anche qualora un chiarimento fosse opportuno, l'IFRS 9 richiede una diversa classificazione delle attività finanziarie ed inoltre, lo IASB ha in corso la revisione delle disposizioni sulla classificazione e misurazione dell'IFRS 9. L'IFRS IC ha deciso, quindi, di non aggiungere la questione all'agenda.

4. Draft Interpretation pubblicate

Levies Charged by Public Authorities on Entities that Operate in a Specific Market

4.1 Il 31 maggio u.s. l'IFRS IC ha pubblicato una bozza di interpretazione avente ad oggetto la rilevazione della passività per l'imposta che un'impresa deve pagare ad una autorità pubblica (ad esempio, governo nazionale, regionale) per accedere ad un determinato mercato. Si pensi, ad esempio, alla passività che

deriva dall'imposta che le compagnie ferroviarie che sono autorizzate ad operare sulla rete ferroviaria devono pagare il primo gennaio dell'anno X.

4.2 La bozza di interpretazione disciplina le imposte soltanto nel caso in cui la passività per pagare le imposte sia rilevata in base allo IAS 37²; pertanto, sono escluse dall'ambito di applicazione:

- le imposte sul reddito disciplinate dallo IAS 12;
- le imposte che sono dovute soltanto se l'impresa raggiunge un determinato ammontare di ricavi nell'esercizio corrente;
- le penali previste in caso di violazione della legge;
- i contratti tra una autorità pubblica e un'impresa privata.

4.3 Le "levy" disciplinate dalla bozza di interpretazione hanno le seguenti caratteristiche:

- prevedono il trasferimento di risorse ad una autorità pubblica in base alla legge;
- sono pagate dalle imprese che accedono ad uno specifico mercato individuato dalla legge (ad esempio, uno specifico paese oppure uno specifico mercato all'interno di uno specifico paese);
- sono operazioni non di scambio (cd *non-exchange transactions*) in quanto l'impresa che paga l'imposta non riceve alcuna specifica attività (ad esempio, un diritto a ricevere specifici beni o servizi) direttamente in cambio del pagamento effettuato;
- sono dovute nel momento in cui una specifica attività individuata dalla legge si verifica (ad esempio, l'operatività in uno specifico mercato all'interno di uno specifico paese);
- il calcolo dell'imposta si basa su dati contabili dell'esercizio corrente o del precedente periodo (ad esempio, ricavi, attività, passività).

4.4 L'IFRS IC ha deciso che l'evento vincolante che comporta la rilevazione della passività a fronte dell'imposta da pagare è l'attività che dà luogo al pagamento dell'imposta, così come individuata dalla legge. Ad esempio, se l'attività che dà

² Lo IAS 37 prevede che debba essere rilevata una passività se vi è un evento vincolante. L'evento vincolante è un evento passato che dà luogo ad una obbligazione attuale che comporta che l'impresa non abbia alcuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.

luogo al pagamento dell'imposta è la generazione di ricavi nell'esercizio in corso (20X1) e il calcolo dell'imposta si basa sui ricavi generati nell'esercizio precedente (20X0), l'evento vincolante ai fini della rilevazione della passività è la generazione di ricavi nell'esercizio in corso (20X1). La contropartita della rilevazione della passività, trattandosi appunto di una operazione non di scambio, è un costo.

- 4.5 L'IFRS IC ha anche stabilito che un'impresa non ha una obbligazione a pagare l'imposta che deriverà dalla sua operatività negli esercizi futuri anche se è economicamente obbligata a continuare ad operare nel mercato nel periodo futuro.
- 4.6 Nel caso in cui l'evento vincolante si verifica nel corso di un determinato periodo di tempo (ad esempio, la progressiva generazione di ricavi nel corso dell'esercizio), l'IFRS IC ha deciso che la passività a fronte dell'imposta da pagare sia da rilevare in modo progressivo durante l'anno.
- 4.7 La bozza di interpretazione è in consultazione fino al 5 settembre 2012.

Put options Written on Non-controlling Interests

- 4.8 Il 30 maggio u.s. l'IFRIC ha pubblicato il *draft* dell'interpretazione avente ad oggetto il trattamento contabile relativo alle *put options* emesse dalla controllante in favore degli azionisti di minoranza (NCI). In particolare, tale operazione, obbliga la controllante all'acquisto delle azioni, detenute dagli azionisti di minoranza, della sua controllata.
- 4.9 L'interpretazione non si applica alle NCI *puts* che sono state emesse come parte di una *business combination*, verificatasi prima dell'applicazione dell'IFRS 3 (BC 2008) e che sono state contabilizzate come corrispettivo potenziale ai sensi dell'IFRS 3 del 2004.
- 4.10 La questione è sorta dalla potenziale incoerenza riscontrata, relativamente alla contabilizzazione dei cambiamenti nel valore delle NCI put, tra quanto previsto dagli IAS 39 e IFRS 9, relativamente alla misurazione delle passività finanziarie (*tout court*), e quanto previsto dagli IAS 27 e IFRS 10, relativamente alle operazioni fra soci nelle loro qualità di soci.

- 4.11 In particolare, alcuni pensano che le variazioni del valore contabile della passività finanziaria iscritta per una NCI *put* dovrebbero essere rilevate a conto economico, conformemente a quanto previsto dai dagli IAS 39 e IFRS 9; altri ritengono invece che tali variazioni di valore dovrebbero essere rilevate direttamente in contropartita dell'*equity*, conformemente a quanto previsto dagli IAS 27 e IFRS 10.
- 4.12 A tal proposito l'IFRIC, dopo aver discusso la questione, ha concluso che:
- se un'entità capogruppo è obbligata all'acquisto di azioni di una controllata con pagamento in denaro o altre attività finanziarie, in osservanza a quanto previsto dallo IAS 32 al par. 23, l'opzione *put* dà origine a una passività finanziaria, nel bilancio consolidato, per il valore attuale dell'importo di rimborso/estinzione (prezzo di esercizio dell'opzione).
Pertanto, nel momento della rilevazione iniziale la passività è rilevata in addebito nel patrimonio netto.
 - le passività finanziarie che sono riconosciute a seguito dell'emissione di una NCI *put* devono essere contabilizzate in modo coerente con tutte le altre passività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39 e dell'IFRS 9 e quindi con la rilevazione delle variazioni di valore in conto economico.
Ciò, in quanto la nuova valutazione di tali passività finanziarie non modifica le quote di interessenza della controllata o degli azionisti di minoranza. Pertanto, gli standard IAS 27 e IFRS 10 non sono rilevanti ai fini della rimisurazione della passività finanziaria originata dall'emissione di una NCI *put*.
- 4.13 Il documento IFRIC è in consultazione fino al 1 ottobre 2012.

Novità dall'IFRS Foundation

5. *IFRS Foundation Due Process Handbook*

- 5.1 In data 8 maggio 2012 i *Trustee* hanno pubblicato in consultazione fino al prossimo 5 settembre l'[*IFRS Foundation Due Process Handbook*](#) che include le proposte di miglioramento al *due process* formulate a seguito delle consultazioni avviate nel corso del 2011 dai *Trustee* e dal *Monitoring Board* in merito, rispettivamente, alla revisione della strategia e della *governance*

dell'organismo. Il testo pubblicato contiene anche le raccomandazioni volte a migliorare l'efficienza e l'operativa dell'IFRS IC, espresse dai *Trustee* alla luce della relativa consultazione dell'ottobre 2010. (Si veda sul punto, il capitolo successivo).

5.2 La versione proposta riunisce in un unico documento i *due process*, oggi separati, sia dello IASB sia dell'IFRS *Interpretation Committee (IFRS IC)*, per sottolineare le interrelazioni tra le attività dei due organi.

5.3 Tra le principali novità proposte, si segnalano le seguenti:

- il ruolo e le responsabilità del *Due Process Oversight Committee (DPOC)* sono descritte più dettagliatamente, così come sono descritte le modalità con cui i *Trustee* valutano un'eventuale violazione del *due process*. Inoltre, è incluso nel testo il protocollo sviluppato dal DPOC al fine di valutare il rispetto degli *step* previsti dal *due process*;
- l'*handbook* non fa più riferimento ai rapporti di collaborazione che lo IASB instaura con i singoli NSS, ma la sezione è stata ampliata in quanto fa ora riferimento ad un network di NSS e ad organismi regionali coinvolti nel processo di *standard-setting*. Ciò risponde alla richiesta dei *Trustee* di formalizzare e rafforzare le relazioni con gli *standard-setters* contabili, gli organismi regionali coinvolti nel processo di *standard-setting*, le autorità dei mercati e di audit, la professione contabile e altre parti interessate al fine di una maggiore e più proattiva collaborazione;
- la valutazione degli impatti di un IFRS è prevista avvenga durante la fase di sviluppo dello standard e non solo al termine del processo. I *Trustee* hanno raccomandato la costituzione di un gruppo di lavoro, presieduto dallo IASB, per sviluppare una metodologia condivisa per lo svolgimento di *fieldwork* e analisi di impatto;
- si chiarisce che la consultazione triennale sul programma di lavoro dello IASB, è volta ad ottenere input di carattere strategico e non finalizzata ad aggiungere progetti all'agenda di lavoro, sebbene possa portare ad individuare quali sono i progetti a cui lo IASB dovrebbe dare priorità;
- l'attività di ricerca è indicata quale primo *step* nell'individuazione di potenziali progetti di nuovi standard da inserire nel *work plan*; l'emissione di un discussion paper rientra in questa fase e, pertanto, precede la proposta di

aggiungere il progetto all'agenda lavori, a differenza dell'attuale *due process* in cui l'emissione di un *discussion paper* è il primo *step* di un progetto già inserito in agenda;

- viene introdotta una sezione che spiega come l'attività dello IASB e quella dell'IFRS IC sono strettamente collegate. Entrambi sono responsabili per la "manutenzione" degli IFRSs. L'IFRS IC lavora in collaborazione con lo IASB per fornire *guidance* che rispondano alle problematiche applicative di chi adotta gli IFRSs e lo IASB, come parte dell'attività di manutenzione degli standard, ha discrezionalità nel decidere di apportare modifiche, circoscritte nello *scope*, agli IFRSs;
- si amplia la sezione relativa alla *post-implementation review* con la descrizione più dettagliata delle modalità con cui si svolge.
- si modifica il periodo di consultazione per le *rejection* dell'IFRS IC (i.e. la decisione di non aggiungere una determinata *issue* all'agenda), esteso da 30 a 60 giorni e per il *re-exposure* di documenti. In particolare, il DPOC propone una riduzione del periodo minimo di consultazione a 60 giorni, invece di 120, nei casi in cui il *re-exposure* riguarda aspetti limitati dell'*exposure draft*.

5.4 Sono inoltre forniti chiarimenti, tra l'altro, sulle modalità di voto, sui diversi gruppi consultivi che lo IASB utilizza e sui criteri per individuare le modifiche agli IFRSs rientranti negli *Annual Improvements*.

6. **Revisione dell'IFRS Interpretation Committee**

6.1 In data 2 maggio 2012, i *Trustee* hanno pubblicato l'[esito della revisione sull'operatività dell'IFRS IC](#) avviata con la consultazione dell'ottobre 2010. Le conclusioni della revisione sono in linea con le raccomandazioni formulate dai *Trustee* in sede di *strategy review*, completata nel febbraio del 2012, che dovrebbe vedere lo IASB svolgere un ruolo più importante in merito all'applicazione uniforme degli IFRSs. Al riguardo, il ruolo dell'IFRS IC è critico.

6.2 Di seguito le principali raccomandazioni:

- l'IFRS IC dovrebbe dotarsi di "strumenti" più efficaci al fine di rispondere prontamente alle richieste di chiarimenti. Si possono distinguere:

- strumenti di carattere “obbligatorio”, quali interpretazioni e modifiche agli standard esistenti³, tramite gli *Annual improvements* e proposte allo IASB di modifiche agli IFRSs molto circoscritte;
- strumenti di carattere “non obbligatorio”, quali proposte per ulteriori esempi illustrativi, spiegazioni fornite in sede di *rejection*, attività di natura *educational*;
- l'IFRS IC deve applicare un unico set di criteri rispetto ai quali valutare le issue sottoposte, indipendentemente dalla forma che la risposta potrà assumere. I criteri proposti (prevalenza e significatività, diversità nella prassi, fattibilità ed efficienza, tempestività) sono inclusi nel *Due process Handbook* pubblicato in consultazione dai *Trustee*;
- si precisa che le *rejection*:
 - non hanno la stessa autorità degli IFRSs e continueranno a non essere ratificate dallo IASB. Non rappresentano, pertanto, delle previsioni obbligatorie ma forniscono utili indicazioni laddove l'IFRS IC ha raggiunto una posizione chiara sulla *issue* presentata;
 - devono fornire un'illustrazione e spiegazione sufficiente da consentire la comprensione della *issue* e la posizione dell'IFRS IC senza necessità di far riferimento al quesito presentato e agli *staff paper*;
 - saranno pubblicate in consultazione per 60 giorni. L'originario periodo di 30 giorni è stato esteso per dare più tempo alle parti interessate di analizzare le problematiche;
- l'IFRS IC dovrebbe ricorrere maggiormente ad *outreach* al fine di valutare se aggiungere una *issue* all'agenda. A tal fine, consultazioni avvengono già con i NSSs, l'ESMA e lo IOSCO.
- lo IASB e l'IFRS IC dovrebbero migliorare la loro collaborazione e comunicazione, soprattutto in vista dell'atteso aumento, nei prossimi anni, dell'attività dell'IFRS IC. È previsto che un maggior numero di componenti dello IASB partecipi alle riunioni dell'IFRS IC. Inoltre, la nomina di Wayne

³ Fermo restando che l'approvazione finale è dello IASB.

Upton alla presidenza dell'IFRS IC consentirà un più stretto contatto con lo IASB rispetto al biennio passato, quando l'impegno del Chair era part-time.

7. Nomina nuovi componenti dello IASB e dell'IFRS IC

- 7.1 In data 14 maggio 2012, i *Trustee* hanno comunicato la nomina di due nuovi componenti dell'IFRS *Interpretation Committee* (IFRS IC). Si tratta di Sandra Peters, responsabile della sezione Financial Reporting Policy del CFA *Institute* americano e di John O'Grady, Asia-Pacific IFRS Leader per Ernst & Young. Il mandato è per un triennio a partire dal luglio 2012, con possibilità di rinnovo per altri tre anni. Con tali nomine si sostituiscono Ruth Picker (UK, auditor) e Sara York Kenny (USA, financial) che a giugno 2012 completeranno il loro secondo mandato (max periodo consentito).
- 7.2 Sono stati, inoltre, riconfermati Kazuo Yuasa (Giappone, preparer) e Laurence Rivat (Francia, auditor), entrambi in scadenza a giugno 2012, per un ulteriore triennio.
- 7.3 In data 18 maggio, i *Trustee* hanno anche approvato la nomina di un nuovo membro dello IASB. Si tratta di Martin Edelmann, componente fino al 2011 dello standard setter tedesco, che si unirà allo IASB a partire dal 1° luglio 2012. Il mandato ha durata quinquennale, rinnovabile per un ulteriore triennio.

8. Convergenza con US GAAP

- 8.1 In occasione del *United States Financial Accounting Foundation's 2012 Annual Board of Trustees Dinner*, tenutosi il 22 maggio 2012, la commissaria della US *Securities Exchange Commission* (SEC), Elisse B. Walter ha annunciato che nell'arco di poche settimane lo staff prevede di pubblicare, in linea con il piano di lavoro, un report finale. Successivamente, la SEC valuterà i prossimi passi da fare in merito alla possibile adozione degli IFRS negli Stati Uniti.
- 8.2 Commentando ulteriormente il coinvolgimento degli Stati Uniti nel processo globale di standard-setting, ha osservato:
"Everyone is asking whether, and when, the U.S. will incorporate IFRS. We should also be asking how the U.S. should continue its participation in the development of global accounting standards."

On that front, my view is that any decision to incorporate IFRS should include the FASB determining to endorse newly issued IFRS standards following a robust due process by the IASB that appropriately considers the U.S. perspective.

The FASB is best positioned to represent the U.S. interest in the IASB standard setting process and, thus, I believe it is critical for the FASB to play a substantial role throughout that process” ([discorso](#))

9. IFRS for SMEs

- 9.1 L'IFRS *Foundation* nell'ambito della “Education Initiative” ha pubblicato 35 moduli formativi, uno per ciascuna sezione degli *IFRS for SMEs*, con l'obiettivo di promuovere l'adozione e l'applicazione uniforme di detti principi. L'iniziativa didattica tiene conto delle esigenze specifiche delle PMI che applicano o intendono applicare gli *IFRS for SMEs*.
- 9.2 Ogni modulo include una breve sintesi del principio contabile (sezione) nonché una indicazione delle competenze tecniche che l'utilizzatore del modulo dovrebbe conseguire completando il modulo stesso.
- 9.3 Nel modulo è inserito il testo completo della sezione degli *IFRS for SMEs*, con note ed esempi per chiarire e illustrare la relativa disciplina contabile. In ciascun modulo è anche incluso un confronto con i *full IFRS* ed una sintesi delle principali differenze tra questa sezione degli *IFRS for SMEs* ed il *full IFRS* corrispondente.
- 9.4 È infine inserita una raccolta di casi studio (con soluzioni) e di domande a scelta multipla (con risposte), con l'intento di sviluppare e verificare il grado di apprendimento tecnico acquisito dall'utilizzatore del modulo.
- 9.5 I moduli sono liberamente scaricabili dal [website della IFRS Foundation e IASB](#).

Novità EFRAG

10. Riunione Technical Expert Group (TEG)

- 10.1 Nel corso del mese di maggio il TEG ha analizzato gli *improvement* annuali degli IFRS al fine di emettere la sua *comment letter*. In via preliminare EFRAG

condivide le proposte di modifica agli IFRS. L'analisi delle proposte sarà finalizzata nel mese giugno e, come di consueto, è prevista l' emissione della bozza di *comment letter* da sottoporre ai commenti dei *constituents*.

- 10.2 L'EFRAG ha inoltre avviato la discussione circa la struttura e il contenuto del documento di *feedback* relativo alla consultazione sul progetto *revenue recognition*. Il documento dovrebbe chiarire ai propri *constituents* le modalità con cui il TEG ha preso in considerazione le osservazioni nella predisposizione della lettera di commento finale che è stata emessa sulla bozza del nuovo principio sul riconoscimento dei ricavi.
- 10.3 Il TEG ha inoltre considerato gli output delle riunioni dello IASB in materia di separazione dei derivati impliciti (*bifurcation*) e sull'applicazione del criterio per la classificazione degli strumenti finanziari (c.d. SPPI - *solely payments of principal and interest*), soffermandosi sui casi dove i *constituents* hanno evidenziato che la misurazione al *fair value* di tali prodotti non rappresenti adeguatamente la sostanza della transazione.
- 10.4 Con riferimento al cosiddetto *Consolidation Package*, il TEG è stato aggiornato sui risultati dello studio relativo all'applicazione dell'IFRS 10 alle società veicolo ("Special Purpose Entities" o SPE) predisposto su richiesta della Commissione europea. Si prevede che il documento completo sia oggetto di pubblicazione all'inizio del mese di giugno 2012.
- 10.5 Nell'ambito delle proprie attività proattive il TEG ha continuato l'analisi del progetto sul *Disclosure Framework*. In particolare, si è approfondito il ruolo dell'informativa specifica sul rischio nell'ambito complessivo dell'informativa di bilancio.
- 10.6 Con riferimento al progetto proattivo inerente gli effetti dei principi contabili, il TEG ha concluso le attività volte alla predisposizione del *feedback statement* e del corrispondente *position paper* di concerto con l'organismo contabile inglese (UK ASB) e si prevede che i documenti conclusivi siano emessi alla fine del mese di giugno.

10.7 Il TEG ha infine discusso la nuova proposta di struttura e i primi capitoli del documento relativi al progetto proattivo sul ruolo del *Business Model* nell'ambito dell'informazione finanziaria. Il TEG in particolare ha discusso sulla opportunità di utilizzare un significato univoco del termine *Business Model* nell'ambito dell'intero documento a prescindere dalle differenti opinioni esistenti, e di sviluppare esempi dettagliati e fornire punti di vista alternativi con riferimento agli impatti ed alle possibili implicazioni dei differenti modi di considerare il *Business Model* nell'ambito del *reporting* finanziario.

11. Outreach sul Discussion Paper Business Combination under Common Control

11.1 Il 15 maggio si è svolto a Varsavia un incontro (*outreach*) per la presentazione alle comunità di *stakeholders* locali dei progetti *proactive* in tema di *Business Combination Under Common Control* e di *Income Taxes*. L'incontro, organizzato dall'OIC congiuntamente all'EFRAG e agli standard setters polacco ed inglese, ha visto la partecipazione attiva di professionisti provenienti dal mondo della revisione e delle imprese. Le evidenze raccolte nel corso di tale riunione e delle altre quattro precedentemente tenutesi a Milano, Londra, Amsterdam e Vienna saranno oggetto di analisi da parte degli organismi contabili che hanno concorso alla scrittura dei due *discussion papers* insieme a tutte le altre indicazioni raccolte nella fase di consultazione pubblica.

11.2 Nel corso del mese di maggio 2012, sono stati pubblicati i tre documenti riepilogativi riferiti agli incontri tenutisi a Londra, Varsavia ed Amsterdam. Gli stessi sono disponibili sul sito di EFRAG. Ci si attende la pubblicazione dei restanti nel corso del mese di giugno. L'EFRAG predisporrà inoltre dei documenti che riepilogheranno per singolo *discussion paper* tutti i *feedback* raccolti.

Altri aggiornamenti

12. European Securities and Markets Authority - ESMA

12.1 In occasione del 35° Congresso annuale dell'*European Accounting Association*, tenutosi a Lubiana (Slovenia) il 9 maggio 2012, il Presidente dell'ESMA, Steven Maijor, ha espresso il proprio supporto per la consultazione in corso a livello

europeo sulla possibilità di introdurre l'adozione degli IPSAS, gli standard contabili internazionali per il settore pubblico, da parte degli Stati membri. Inoltre, in tema di convergenza con gli Stati Uniti, ha sottolineato come il G20 stia aumentando la pressione sullo IASB e sul FASB affinché si realizzi un unico set di principi contabili globali di alta qualità. Ha sollecitato la US *Securities and Exchange Commission* (SEC) a dare un chiaro messaggio in merito all'adozione degli IFRSs in USA al più presto "*I know that my American counterparts at the SEC believe in international co-operation, and I hope they will send a positive message to the market soon by having the courage to adopt IFRS.*" ([discorso](#))

13. Pan African Federation of Accountants (PAFA)

13.1 La General Assembly del PAFA, costituito nel maggio 2011 da organismi professionali provenienti da più di 30 stati africani, ha approvato nel corso del mese di maggio una risoluzione con cui adotta i principi internazionali, sia contabili che di revisione. In particolare, si tratta dei:

- *International Standards on Auditing (ISAs)*;
- *International Public Sector Accounting Standards (IPSASs)*;
- *International Education Standards (IESs)*;
- *International Financial Reporting Standards (IFRSs)*;
- *International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (IFRS for SMEs)*; and
- *Code of Ethics for Professional Accountants developed by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)*.

14. International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

14.1 L'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ha pubblicato il 24 maggio scorso il documento [Netting and Offsetting: Reporting Derivatives Under US GAAP and Under IFRS](#). Tale documento descrive quali sono le principali differenze in merito all'*offsetting* tra l'approccio dello IASB e quello del FASB e le motivazioni di ciascun Board per la soluzione adottata. Vengono, inoltre, esaminate le ragioni per cui gli US GAAP consentono di presentare i derivati al netto nello stato patrimoniale e perché l'ISDA condivide tale approccio.

15. International Federation of Accountants (IFAC)

15.1 In data 24 maggio 2012, il Professional Accountants in Business (PAIB), comitato facente parte dell'International Federation of Accountants (IFAC) ha pubblicato in consultazione fino al prossimo 23 agosto, l'exposure draft [International Good Practice Guidance \(IGPG\) — Eleven Principles for Effective Business Reporting Processes](#), che fornisce una serie di proposte per migliorare il business reporting.

15.2 L'obiettivo del progetto è quello di stabilire un benchmark di quella che è una buona prassi nella realizzazione di processi efficaci di reporting e, in particolare, aiutare a migliorare ulteriormente tali processi affinché gli *stakeholders* possano prendere decisioni informate, avendo a disposizione informazioni finanziarie e non finanziarie di alta qualità.

16. Japan - Financial Services Agency (FSA)

16.1 Lo scorso 11 maggio, la Financial Services Agency (FSA) ha annunciato che tutti gli IFRS (inclusi *amendments* e interpretazioni) pubblicati nell'anno 2011 sono stati inseriti nella lista dei *designed IFRSs*, ossia gli IFRS applicati dalle imprese giapponesi che adottano volontariamente gli IFRSs. La decisione fa seguito alla consultazione avviata dal FSA nel marzo 2012.

16.2 Gli IFRS che sono stati inseriti nella lista sono:

- *l'IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011) e IAS 28 (2011);*
- *IFRS 13 Fair Value Measurement;*
- *Amendments to IFRS 7/IFRS 9 and IAS 32, emesso dallo IASB nel dicembre 2011;*
- *IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine.*

17. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

17.1 L'*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) ha pubblicato un aggiornamento sullo stato attuale della sua attività in merito agli standard contabili e di *governance*. La tabella seguente fornisce indicazione dello

stato di avanzamento dei progetti e le date di pubblicazione attese dei relativi documenti. [\(comunicato stampa\)](#)

Topic	Consultation Note	Exposure draft	Final Standard
Review of accounting standard on Investments in Real Estate		released in January 2012	expected second half of 2012
Review of accounting standards on Investment Accounts	released in January 2012	expected second half of 2012	expected first half of 2013
Review of accounting standards on Takaful	expected second half of 2012	from first half of 2013	from second half of 2013
Development of new Governance Standard for Shari'a Supervisory Board	expected second half of 2012	expected first half of 2013	expected second half of 2013

18. Autorité des normes comptables (ANC)

18.1 L'*Autorité des normes comptables* ha pubblicato il 23 maggio scorso una proposta di trattamento contabile degli *emission right* "[Trading Schemes Reflecting Companies' Business Model](#)". Il documento è rivolto sia alle società che redigono i bilanci in base ai principi contabili francesi sia a quelle che adottano gli IAS/IFRS.

18.2 L'approccio contabile proposto è costruito sulla base del *business model* della società. Per cui distingue tra 2 modelli contabili: quello del produttore e quello del trader.

18.3 Nel "modello del produttore" gli *emission trading* rappresentano per le società un sistema penalizzante che le obbliga ad acquisire sul mercato gli *emission rights* necessari all'adempimento degli obblighi normativi, comportando un aumento dei costi di produzione. Si tratta di costi associati al processo di produzione e quindi assimilabili a rimanenze. Queste rimanenze sono iscritte al prezzo di acquisto, quando comprate, e ad un valore pari a zero, quando ricevute a titolo gratuito.

18.4 Nel "modello del trader" gli *emission right* sono trattati al pari di ogni 'bene merce' oggetto di compravendita sul mercato da parte di un intermediario al fine di ricavarne un profitto. Ciò significa che sono valutati al minore tra costo e mercato nel caso dei principi contabili francese (e della IV direttiva) e al *fair value* al netto dei costi di vendita per i soggetti IAS *adopter* ai sensi dei parr. 3 e 5 dello IAS 2.

19. Financial Accounting Foundation (FAF)

19.1 Il FAF (la Fondazione che presiede e supervisiona l'attività del FASB e del *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*) ha costituito un nuovo organismo, il *Private Company Council (PCC)*, volto ad individuare le modifiche da apportare agli US GAAP per renderli compatibili con le esigenze di reporting delle imprese non aperte al mercato e a collaborare con il FASB nella statuizione dei nuovi *standards*.